

IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI INDIVIDUALI NIENTE IRAP NEL 2022

Gentile Associato, con la presente desideriamo informarla che, ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 30.12.2021 n. 234, dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni. Restano invece **soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta** (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti). La novità normativa avrà effetti pratici soltanto per gli imprenditori e i professionisti che, ad oggi, ancora versano l'imposta, perché dotati di autonoma organizzazione (chi ne è privo è già escluso da imposizione) e non si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011 (tali contribuenti sono esclusi ex lege ad IRAP). **Questi soggetti, per quanto non più sottoposti ad imposta, nel 2022 dovranno ancora: i) presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022; ii) versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022** (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). Non rivestendo valenza interpretativa, la **modifica normativa non determina l'estinzione** (a favore del contribuente) **dei contenzioni in corso**, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.

Premessa

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'art. 1 co. 8 della L. 234/2021 prevede che l'IRAP non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:

- si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
- siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Osserva

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

Effetti della modifica normativa sui contenziosi in corso

Non rivestendo valenza interpretativa, **la modifica normativa non determina l'estinzione** (a favore del contribuente) **dei contenziosi in corso**, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.

Contribuenti ancora soggetti ad IRAP dal 2021

Restano invece **soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta** (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Studi associati e associazioni tra professionisti

In assenza di specifiche previsioni legislative, **gli studi associati e le associazioni professionali continueranno ad essere soggetti a IRAP**.

Osserva

Infatti, secondo le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite 14.4.2016 n. 7371 e 13.4.2016 n.7291, **le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti a IRAP**, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.

Per A.GI.SCO.
dott. Francesco Lerro